

Procedimento R.G. n. 42/2026



**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME  
DEL POPOLO ITALIANO IL  
TRIBUNALE DI ASTI**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli      Presidente  
dott. Marco Bottallo            Giudice    dott.  
Andrea Carena                    Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato in data 13.4.2026 da Cornarino Marcello, nato a Asti il 29/05/1971 e residente a Buttigliera d'Asti in via Cavour 49, elettivamente domiciliato presso \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende come da procura in atti, con l'ausilio dell'avv. Carlo Conti, nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODEC di Asti, ha chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

A sostegno della domanda oggetto di esame il ricorrente risulta aver depositato copiosa documentazione (allegata alla Relazione del Gestore della Crisi).

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. avv. Carlo Conti, nella quale viene dato atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.

\* \* \* Ciò

premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
2. Il ricorrente non svolge attività di impresa, e non risulta comunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Egli non svolge, attualmente, attività di impresa, e, in ogni caso, non risulta che l'attività imprenditoriale svolta in passato (cessata e



cancellata dal Registro delle Imprese il 20.10.2025) fosse caratterizzata dalla sussistenza degli indici di assoggettabilità alle procedure concorsuali “maggiori” (come emerge anche dalle dichiarazioni dei redditi allegate).

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l’esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente, che non risulta titolare di beni mobili o immobili di valore significativo (risulta solamente proprietario della quota di 1/3 di due terreni siti in San Paolo Solbrito (AT) del valore indicato in circa \_\_\_\_\_ euro, e di un autoveicolo Audi targato \_\_\_\_\_ e presenta una esposizione debitoria complessiva pari a non meno di \_\_\_\_\_ euro, per la maggior parte scaduta (tanto che i debiti verso l’Erario risultano iscritti a ruolo e che risulta altresì iscritto un fermo amministrativo sull’autoveicolo di proprietà del ricorrente), a fronte di un reddito complessivo medio da lavoro dipendente pari a circa \_\_\_\_\_ euro al mese, risultando così versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell’art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, avv. Carlo Conti, contiene l’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell’art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dal ricorrente.

La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall’art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall’art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti Cornarino Marcello, nato a Asti il 29/05/1971 e residente a Buttigliera d’Asti in via Cavour 49, elettivamente domiciliato presso l’avv.

\_\_\_\_\_

a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;



- b) nomina liquidatore l'avv. Carlo Conti, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 13.5.2026

Il Giudice estensore  
Dott. Andrea Carena

Il Presidente  
Dott. Gian Andrea Morbelli

